

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Mercato del mercoledì a Luino, le ultime variazioni delle regole

Andrea Camurani · Tuesday, February 2nd, 2021

Il sindaco di Luino ha definito con ordinanza le ultime misure da adottare per gli esercenti nel **mercato del mercoledì, a partire dal prossimo 3 febbraio.**

Ecco cosa contiene il provvedimento:

- Gli operatori debbono rinunciare ad una porzione della superficie assegnata in concessione garantendo almeno un metro di distanza tra un banco e l'altro – gli operatori che non sono nelle condizioni di rinunciare ad una porzione di superficie assegnata, non potranno esercitare l'attività di commercio;
- **La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 1,00;**
- TUTTI gli operatori hanno l'obbligo del posizionamento di una **parete divisoria** ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi sino a terra; gli operatori che ne saranno sprovvisti, non potranno esercitare l'attività di commercio (ogni banco deve avere il suo telo);
- **Sui posteggi non occupati dai concessionari, possono riprendere le operazioni di spunta;**
- E' agevolata la facoltà per gli ambulanti di non partecipare ai mercati senza che l'assenza debba essere giustificata o che concorra al calcolo di assenze massime consentite, fino al termine dell'emergenza sanitaria;
- **E' auspicata la partecipazione con un solo banco per gli operatori che ne posseggono più d'uno;**
- E' facoltà dell'organizzazione (SUAP e Polizia Locale) disporre lo spostamento di alcuni banchi al fine di evitare assembramenti e distribuire spazi vuoti in maniera omogenea all'interno del mercato; – L'Organizzatore potrà comunicare ad ogni ambulante un numero massimo di clienti in attesa che possono sostare davanti alla postazione in relazione alle dimensioni del banco, dello spazio antistante e del sistema dei percorsi interni al mercato, e l'ambulante avrà l'obbligo di esporlo e di farlo rispettare dai clienti;
- Ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
- E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;
- Ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando

opportunamente il proprio posteggio;

- La distanza fra venditore e cliente non deve essere inferiore a m. 1,00
- E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico – sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;
- L'operatore deve dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;
- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;
- **E' vietata la vendita di beni usati;**

This entry was posted on Tuesday, February 2nd, 2021 at 10:50 am and is filed under [Lombardia](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.